

il PALINDROMO

Storie al rovescio e di frontiera

Rivista trimestrale illustrata anno I numero



MediterraneaMente



il PALINDROMO Storie al rovescio e di frontiera

ISSN 2039-9588

Rivista trimestrale illustrata, anno I, n. 3, settembre 2011

Registrata presso il Tribunale di Roma n. 10/2011 del 20 gennaio 2011

© 2011 - Tutti i diritti riservati

Sito internet: <http://www.ilpalindromo.it>

info@ilpalindromo.it

redazione@ilpalindromo.it

Ideata da Francesco Armato e Nicola Leo

Direttore responsabile: Giovanni Tarantino

Redazione: Francesco Armato, Carlo De Marco, Nicola Leo

Responsabile ufficio stampa: Annalisa Cangemi

Editing e grafica a cura di Nicola Leo e Francesco Armato

Logo e Heading a cura di Alessio Urso

Illustratori: Simone Geraci, Claudia Marsili, uno scoiattolo (Danilo Musci), Letizia Romano, Monica Rubino, Vincenzo Todaro, Angela Viola e il vignettista Giuseppe Enrico "Pico" Di Trapani

Hanno scritto in questo numero: Annalisa Cangemi, Mattia Corbetta, Giuseppe Enrico Di Trapani, Rosa Alba Gambino, Armando Gnisci, Bruno Pomara Saverino, Andrea Settis Frugoni

Si ringrazia Franco Cardini per l'intervista concessa

Tutti i saggi pubblicati nella sezione *Eco vana voce* vengono valutati dalla redazione e da almeno due referee anonimi (*peer-reviewed*)

In copertina: Monica Rubino, *Un mare di vita*, 2011



il PALINDROMO

Storie al rovescio e di frontiera

I / 3, 2011

MediterraneaMente

Indice

Editoriale	7
I verbi brevi	
<i>I cigolii logici</i> ovvero Gibellina vuota: dal sogno all'utopia	13
<i>I nasi sani</i> ovvero gli orizzonti perduti di Jean-Claude Izzo, la voce del Mediterraneo	17
<i>Ameno fonema</i> ovvero un'ideale staffetta letteraria	23
<i>E noi sull'illusione</i> ovvero come, in questo strano Mediterraneo, gli arabi danno lezioni di fumetti agli europei	27
<i>Eterni in rete</i> ovvero Nostranamento...	31
<i>Radar (l'individua individui)</i> ovvero La metamorfosi mediterranea e la miopia di eurolandia nell'analisi di Franco Cardini	37

<i>In otto bottoni</i>	43
<i>9 bar arabi</i> di Armando Gnisci	45
<i>E la mafia sai fa male</i>	53
Eco vana voce	
Rosa Alba Gambino <i>Backstage dell'atto creativo: rappresentazione mentale e condizionamento emotivo nella composizione musicale di Andrea Ferrante</i>	65
Bruno Pomara Saverino <i>Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime</i>	83
Mattia Corbetta <i>Il Marocco e la Primavera Araba: un appuntamento mancato?</i>	111
Angela Viola <i>Terre di mezzo</i>	129
Tavola delle illustrazioni	135

Bruno Pomara Saverino

Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime*

1. Introduzione

Il primo romanzo storico italiano, *I promessi sposi* di Alessandro Manzoni, racchiude grandi temi, alcuni dei quali in questo saggio ci si è proposti di affrontare: quello della criminalità, nella fattispecie il banditismo, e una delle sue soluzioni nella forma della riconciliazione tra litiganti. Il riferimento ai bravi manzoniani ricorda le tipiche associazioni di violenti al soldo di un signore. L'immagine consegnataci da Manzoni è quella di individui minacciosi e spavaldi, sfacciati sicari armati di pistole, spade e pugnali, molto diffusi nella Lombardia spagnola (e austriaca, evidentemente). L'Innominato si serve di tali soggetti ed è stato a sua volta un *foruscito*, come ricorda lo stesso scrittore, vale a dire un uomo ricercato e condannato in contumacia dalle autorità: un uomo influente e potente, certo non uno sprovveduto da quattro soldi.

Come ha ricordato Ottavia Niccoli, *I promessi sposi* è il romanzo del perdono cristiano per eccellenza:¹ a riconciliarsi sono fra' Cristoforo con i fratelli dell'uomo che egli ha ucciso; don Rodrigo e Renzo; l'Innominato con il cardinal Borromeo.

L'opera di Manzoni ha influenzato l'immaginario collettivo di molte generazioni italiane e straniere. Pur tuttavia, nonostante riguardi un testo costruito da un autore scrupoloso nel riferimento a fonti documentarie, sempre di romanzo si tratta.

Banditismo e perdono non sono argomenti così distinti, anzi a ben guardare essi appaiono come concetti complementari. Il collegamento storiografico fra

* L'autore si fa responsabile delle traduzioni testuali dalle rispettive lingue originali.

1 O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. VIII-IX.

i due temi è stato un po' tardivo e, oltretutto, ha suggellato una causalità temporale talvolta d'impronta positivistica. In questo articolo mi preoccuperò di descrivere le tappe fondamentali di questo collegamento, spiegando quale sia il filo rosso che porta al recente interesse storiografico per le risoluzioni pacifiche dei conflitti. Un cenno generale e comparativo servirà inizialmente a delineare i caratteri fondamentali dei due fenomeni, accentuando diversità e somiglianze dentro uno spazio mediterraneo e cattolico.

2. *Il percorso storiografico. Dal banditismo sociale al misere et banditisme*

Anche se il primo a teorizzare categorie precise sul bandito-tipo è stato Fernand Braudel nel suo *La Méditerranée*,² a scatenare il dibattito è stato l'inglese Eric J. Hobsbawm, teorizzando il bandito sociale. *Primitive Rebels* è del 1959 e di dieci anni più tardi *Bandits*, dove si riconsiderano parzialmente alcune teorie del precedente volume.³ Grazie a un grande consenso di pubblico e al fascino delle teorie proposte, la ricerca riceve un impulso improvviso e il dibattito coinvolge studiosi di tutto il mondo. Hobsbawm fa un ritratto sociale del bandito vincolandolo a schemi interpretativi marxisti, che leggono la storia come lotta di classe, scontro del forte contro il debole e viceversa. A suo modo di vedere, il banditismo è un fenomeno prepolitico e standardizzato; un fenomeno precapitalista che, come la mafia, scompare nel momento in cui si sviluppano movimenti sociali e politici più consapevoli e avanzati. Inoltre, il banditismo è una forma politica di rivolta sociale molto primitiva e fragile, perché si organizza in caso di necessità, non si dota di un'organizzazione che gli permette una sopravvivenza di lunga durata. Infine, il popolo mitizza il bandito in una peculiare funzione sociale, facendone un Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri – come è stato spesso ripetuto banalizzando il pensiero dello storico inglese –, un ribelle sociale inconsapevole, ma abile nell'adattarsi al ruolo eroico che la comunità di appartenenza o di riferimento gli ha assegnato. Il bandito contadino, capace di riscattarsi dalla propria posizione di sottomissione e povertà, è il simbolo di una società che si fa giustizia da sé e sogna epoche migliori, diventando così un simbolo di fortuna e capacità. L'ingenuità più palese di Hobsbawm è stata quella di aver lavorato prevalentemente su materiale etnografico, ballate e poesie popolari, fonti letterarie, anche se più volte lo stesso autore ha cercato di ripensare e migliorare il suo sistema fino a

2 F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1986 (ed. orig. Parigi, 1949).

3 E. J. Hobsbawm, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino, 2002 (ed. or. Londra, 1959); Id., *Banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino, 2002 (ed. or. Londra, 1969).

“sanare” gli aspetti legati ai limiti delle fonti di cui fece uso.⁴ Bisogna inquadrare i meriti e demeriti di Hobsbawm nel contesto del progresso degli studi sui comportamenti sociali e sulle forme di violenza collettiva di quegli anni, nei quali «i suoi schemi interpretativi [...] contribuirono ad orientare l’interesse verso un settore dei movimenti di protesta fino allora ritenuto marginale»⁵. Hobsbawm dovrà comunque predisporre le sue difese dai bersagliamenti critici di storici di mezza Europa i quali, studiando fonti d’archivio, dimostreranno come quel modello non potesse funzionare alla prova dei contesti locali.⁶ Le varietà locali impediscono di fatto larghe generalizzazioni e un importante convegno internazionale svoltosi a Venezia nel 1985 lo mette in chiaro.⁷ La chiusura dei lavori, affidata a Maurice Aymard, sottolinea pionieristicamente le *varietà mediterranee* del fenomeno:

Larghissima parte dell’Europa moderna – per non dire nella sua totalità – è stata così toccata, in momenti differenti, da una “criminalità” che il potere percepisce come organizzata, collettiva e duratura, anche se forme, contenuti, attività, reclutamento, cause e implicazioni variano di volta in volta e di luogo in luogo. Vano sarebbe perciò forzare una realtà così diversificata per farla rientrare in un modello unico, e ancor meno, nello schema del “banditismo sociale” il quale – nel migliore dei casi – non ha costituito che un polo, fragile e passeggero, del fenomeno.⁸

Diversamente dalle teorie dello storico inglese, i modelli proposti da Fernand Braudel, nonostante siano di qualche anno precedenti, hanno suscitato meno scalpore e sono stati non di rado adottati. L’annalista francese nega qualsiasi connessione del banditismo con la lotta di classe e caldeggia una relazione

4 «Le ballate popolari, insomma, come i nastri registrati della storia orale, sono contaminate dai metodi di trasmissione tra le generazioni. Comunque canzoni e storie popolari possono ancora essere utili per certi fini; spero stavolta di non essermene servito oltre i limiti del buon senso»: *ibidem*, p. X. La citazione appartiene alla versione più recente del libro.

5 A. Scirocco, *Banditismo e repressione in Europa nell’età moderna*, in *Fra storia e storiografia: scritti in onore di Pasquale Villani*, a cura di P. Macri – A. Massafra, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 414.

6 Per una ricognizione sul banditismo hobsbawmiano e in merito ai suoi “ripensamenti”, cfr. *ibidem*, pp. 413-416. Le pagine più intense di strenua difesa di Hobsbawm, in risposta alle critiche sollevategli dal mondo scientifico, si trovano nel *Postscritto* di Hobsbawm, *I banditi*, cit., pp. 169-203. Fu Anton Blok, invece, a inaugurare gli attacchi alle teorie di Hobsbawm: A. Blok, *The Peasant and the brigand: social banditry reconsidered*, in «Comparative Studies in Society and History», 14, 1972, pp. 495-504. Il caso della Sicilia, sempre presente nelle riflessioni di Hobsbawm, è stato adeguatamente rimesso in discussione in G. Fiume, *Le bande armate in Sicilia (1819-1849), violenza e organizzazione del potere*, Università di Palermo, Palermo, 1984.

7 L’anno seguente si pubblicano gli atti: *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Roma, Jouvence, 1986.

8 M. Aymard, *Per una conclusione*, in *Bande armate, banditi, banditismo*, cit., p. 508.

strettissima fra miseria e banditismo, fenomeni di sovrappopolamento e regressione economica. La sua impostazione si concentra sullo straordinario aumento della miseria sul finire del XVI secolo coincidente con una recrudescenza della criminalità banditesca e con una maggiore oppressione esercitata dai ricchi e dai potenti sui più deboli. Inoltre, Braudel colloca geograficamente il bandito nelle zone montagnose e di frontiera, alla ricerca di un rifugio difficilmente raggiungibile. Braudel parla di un banditismo non solo sociale ma anche economico, politico e terrorista. Il banditismo si inserisce così in un lento processo di metamorfosi e di polarizzazione sociale, rappresentando una «interminabile rivoluzione larvata»:⁹

Il banditismo non è legato alla crisi di una certa nobiltà: è contadino, è popolare. Marea sociale, «inondazione», [...] convoglia in sé le acque più diverse. È rivendicazione politica e sociale (non religiosa), è al tempo stesso aristocratico e popolare [...]. È jacquerie latente, figlio della miseria [...] e della sovrappopolazione; è la ripresa di vecchie tradizioni, e, molto spesso anche, brigantaggio puro e semplice, feroce avventura dell'uomo contro l'uomo.¹⁰

3. *Il banditismo come lotta fra fazioni*

Tuttavia, il contributo di Braudel che ha aperto una nuova fase per la ricerca è l'introduzione del tema del banditismo signorile, quel gran sistema con il quale la nobiltà dell'Europa mediterranea si serve, fra le altre cose, dei banditi come milizia privata. Questi temi a lungo studiati da Xavier Torres Sans hanno permesso allo studioso barcellonese di vedere il banditismo sociale piuttosto come l'eccezione e i banditi – lacchè dei signori – come la regola.¹¹ Torres propone un nuovo modo di fare ricerca sul fenomeno, capace di rimettere in discussione molti luoghi comuni, creati e alimentati dalla storiografia stessa, analizzando le dinamiche banditesche di una regione concreta, la Catalogna, che collidono tanto con quelle descritte da Hobsbawm quanto con quelle di Braudel.

In primo luogo, smentisce l'esistenza di una vita media criminale banditesca limitata a soli due-tre anni:¹² tra i suoi *bandolers* ce ne sono alcuni che arrivano a quaranta anni di attività. Non è il solo a rilevare tale disomogeneità. Per la Sardegna, per esempio, Maria Lepori racconta di un giovane quindicenne che dal

9 Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo*, cit., p. 779.

10 *Ibidem*, p. 794.

11 X. Torres Sans, *El bandolerismo mediterráneo: una visión comparativa (siglos XVI-XVII)*, in *Felipe II y el Mediterráneo*, a cura di E. Belenguier Cebriá, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 416-417.

12 Era l'opinione di Hobsbawm, *I ribelli*, cit., p. 27.

1720, macchiatosi di un omicidio per la difesa di una nobildonna, latita addirittura per 54 anni.¹³ La durata della latitanza di un bandito è strettamente correlata al sistema di favoreggiamento e di solidarietà comunitario, fazionale o parentale. Nel momento in cui esso viene meno, la sua inafferrabilità perde quel grado di incolumità garantito dalle giuste reti di relazioni e di conoscenze.

In secondo luogo, Torres Sans ragiona in maniera esclusiva in termini di *bandositats*, bande al servizio del signore che si affrontano vicendevolmente, nel contesto di una dialettica manifestata nella faida o vendetta, mettendo in discussione l'assioma braudeliano del banditismo *figlio della miseria* per considerarlo piuttosto *figlio della faida*. L'evoluzione di Torres Sans rispetto all'interpretazione di Braudel risiede nello spostamento delle origini e dei flussi di movimento dei banditi: non è più la montagna il luogo di provenienza bensì ne è il rifugio.¹⁴ La principale zona geografica e culla d'azione diventa la pianura. Per irrobustire questa ipotesi Torres Sans si serve di alcuni dati quantitativi che confermerebbero la composizione interclassista e intercettuale delle *bandositats* e la loro provenienza fondamentalmente urbana.

In orbita italiana, sulla stessa scia di Torres Sans, e superando le intense riflessioni degli anni Ottanta, si pongono le proposte di Osvaldo Raggio, destinate anche a segnare un genere e a marcare un approccio anticentralista, quello della microstoria, che permette l'emergere di un «carattere relazionale e non autoreferenziale dei diversi piani della giustizia».¹⁵ Raggio ha studiato il caso della Fontanabuona, una piccola vallata di una zona della Liguria orientale, ragionando anch'egli in termini di fazioni, faide e parentele – concetti base per la comprensione del banditismo – visti nondimeno da Fontanabuona appunto, un osservatorio periferico tradizionalmente sottovalutato dagli storici, più spesso interessati a leggere i fenomeni dal punto di vista del potere centrale. Ricordando l'ubiquità dei banditi, «numerosi sia sulle montagne [...] sia nei borghi commerciali costieri sia a ridosso delle mura delle città», trova nei *Ricordi* di un consigliere politico genovese la voce *Banditi* che rimanda direttamente alla voce *Fattioni*.¹⁶ Raggio ne desume che i banditi, soggetti dall'appartenenza sociale fortemente trasversale, costitu-

13 M. Lepori, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*, Roma, Viella, 2010, pp. 54-55. La difesa di una donna è il tipico movente inventato di fronte alla giustizia con un'intenzione legittimante o riabilitativa dei comportamenti del bandito. Talvolta il gesto viene mitizzato a posteriori e ricordato dalla memoria collettiva della comunità di provenienza del bandito.

14 Si vedano le mappe su *els orogens geogràfics dels bandolers*, pubblicati in Torres Sans, *Els bandolers (s. XVI-XVII)*, Vic, Eumo, 1991, pp. 48-56.

15 G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica», 39, 2009, p. 105.

16 O. Raggio, *Faide e Parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990, pp. XII e 30.

iscono «un indicatore delle interazioni di potere locali e sovralocali», tanto che l'emergenza banditesca ritorna alla normalità solo in funzione delle «persistenti solidarietà familiari, parentali o professionali».¹⁷

La centralità delle lotte fazionali come base per lo sviluppo del banditismo non è un'esclusività della Repubblica genovese né dei suoi studiosi. Inteso come conflitto fra «bandos», «particularitati», «parzialità», per fare degli esempi, studi sugli scontri fra fazioni dominano la scena politica della Catalogna del XVII secolo con i *bandos* di Nyerros e Cadells,¹⁸ come di Maiorca con i Canamunt e i Canavalls,¹⁹ o come della Sicilia tardo medievale con la parzialità latina avversa a quella gotica²⁰ non dimenticando naturalmente le rivalità dell'Italia comunale fra guelfi e ghibellini, nomi diventati, nel corso del tempo, più delle etichette che gruppi antagonisti con conflitti e rivendicazioni concrete; o ancora della Sardegna di inizio Settecento che vede contrapposti, in una forma più simile al buon pretesto che a sincere posizioni politiche, i lealisti di Filippo V di Spagna a Carlo d'Asburgo,²¹ riproducendo *bandos* aristocratici tra potenti famiglie dell'isola del Seicento (i Castellví e gli Alagón).²² Le imponenti alleanze consolidatesi sono plasmate dai ceti nobiliari e si estendono a grappolo sul resto della società, coinvolgendo proprio i settori della delinquenza più comune, i ladri, i saltatori. Talvolta si circoscrivono a un ambito più locale, limitato ai confini delle mura di una *urbs* e percepibili dentro le amministrazioni civiche, tanto da poter parlare a pieno titolo di «governo delle fazioni» (altra importante strada storiografica intrapresa).²³ Ma questa a cui facciamo riferimento è una società con «deficit di Stato»²⁴ e sovente le rivalità politiche sono lontane da un vincolo col potere, lo ignorano, non lo comprendono. Dunque le rivalità possono essere anche:

17 *Ibidem*, pp. 32-33.

18 Cfr. Torres Sans, *Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640)*, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i Quaderns Crema (coedizione), 1993.

19 Cfr. J. Serra i Barceló, *El peso de la insularidad. El bandolerismo mallorquín de los siglos XVI y XVII*, in *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Roma, Carocci, 2003, pp. 253-288; P. Xamena i Fiol, *El problema dels bandejats a Mallorca*, Mallorca, Manacor, 1990.

20 Cfr. A. Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Palermo, Manfredi, 1975, in particolare pp. 40-44 e 22-24.

21 M. Lepori, *Faide*, cit., pp. 19-41.

22 Sul conflitto sardo Alagón-Castelví durante il Seicento, cfr. F. Manconi, *Don Agustín de Castelví, "padre della patria" sarda o nobile-bandolero?*, in *Banditismi mediterranei*, cit., pp. 107-146.

23 La bibliografia attinente è fin troppo imponente per essere esaustivamente citata. Per avere un'idea, cfr. vedasi il volume *Pouvoir local et factions*, a cura di G. Delille, in *Mélanges de l'École française de Rome, Italie et Méditerranée*, 116, 2, 2004.

24 Torres Sans, *El bandolerismo mediterráneo*, cit., p. 404.

- parentali, nel bene o nel male, perché nella famiglia si consegue aiuto e protezione oppure, al contrario, la famiglia è causa di contese in seguito a un matrimonio scongiurato da una parte o a una lite per una successione patrimoniale;
- corporative, perché è tra le maestranze cittadine che di norma si gioca il controllo informale delle strade e dei quartieri. Si arriva al punto che quasi nulla esce fuori da questi schemi e lo Stato ha una presa pressoché residuale.

4. *Banditismi e infragiustizie mediterranee*

La storiografia dei banditismi mediterranei si muove oggi sul filone della pluralità territoriale e forale, lungo spiegazioni che non si riducono univocamente a causalità politiche, o economiche, o sociali, bensì cercano di includere tutte e tre, per abbracciare le complessità della questione. Non si studia solo il bandito, alla ricerca della sua identità, ma si indagano anche gli organismi della repressione, le pratiche poliziesche e quelle del compromesso, la dialettica della giustizia e della negoziazione privata. Sono questi gli aspetti sui quali si è districata la riflessione storiografica degli ultimi trent'anni, e gli anni Ottanta del Novecento hanno simboleggiato un laboratorio generale per queste nuove tendenze.

Il punto di partenza è rappresentato da un saggio pionieristico di Bruce Lenman e Geoffrey Parker pubblicato nel 1980.²⁵ I due storici separano la *State law* dalla *Community law* in una secca contrapposizione che richiama la giustizia pubblica da un lato e le vendette private dall'altro come due mondi ben distinti, però paralleli, che si ignorano a vicenda.²⁶ I meriti dei due inglesi consistono nell'aver messo fortemente in discussione quel filone sociologico che parte da Emile Durkheim e arriva a Michel Foucault, i quali avevano affermato la predominanza degli elementi punitivi in antico regime e il progressivo cambiamento di un sistema penale che opta per la "dolcezza della pena".²⁷ Illustrando il sistema compositivo extra-giudiziale, Lenman e Parker dimostrano come in antico regime, invece, esistano più elementi per una legalità "restitutiva".²⁸

I nuovi impulsi alla riformulazione del nostro tema provengono direttamente anche dal modo di accostarsi alle fonti, e gli storici criticano la storiografia giuridica «accusata di una ricostruzione tutta formale e astratta»²⁹, viziata da

25 B. Lenman, G. Parker, *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe, in Crime and the law, The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, a cura di V. A. C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker, Londra, Europa Publications, 1980.

26 *Ibidem*, pp. 15 e 28.

27 Secondo la celebre definizione di M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1994 (ed. orig. Parigi, 1975).

28 Lenman, Parker, *The State, the Community and the Criminal Law*, cit., p. 12.

29 Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette*, cit., p. 93.

leggi generali e dottrine, testimoni di ciò che doveva essere, non di ciò che era. La storia sociale, anche nella sua variante microstorica, fa uso altresì di fonti giuridiche privilegiando, però, le testimonianze processuali, a cui si rimprovera «il carattere largamente artificiale della recita giudiziaria», oltre ai filtri istituzionali selezionati dagli imputati che definiscono arbitrariamente le tipologie «devianti o “normali” dei comportamenti» dei singoli.³⁰

L'epilogo di questa lunga stagione storiografica trova il suo punto d'arrivo nella cosiddetta stagione dell'*infragiustizia*, dove al centro della scena si colloca il *conflitto*, la cui risoluzione è una forma consolidata, tollerata e lentamente regolata da parte del potere centrale.³¹

Nel corso di quel lungo processo di centralizzazione statale, di assolutismo monarchico, i fenomeni banditeschi possono essere letti all'interno di un gioco di *checks and balances*. Come ricorda Villari, non è una contraddizione il paradossale che, se da un lato lo Stato diventa più vigoroso e aumenta la sua presa, il banditismo smentisce questa tendenza allorché raggiunge i suoi picchi più elevati, mostrando la realtà di un potere centrale in fin dei conti debole³² e per questo flessibile. A questo gioco, fatto di pesi e contrappesi, prendono parte figure di tutti i ceti ed estrazione sociale, a volte conniventi con la criminalità o direttamente partecipi di essa, altre costrette a collaborare minacciate dall'ombra dell'esilio. Un gioco, quello statale, tendente a sottomettere e instradare verso soluzioni pacifiche le bande nobiliari, osservando silenziosamente gli esiti delle liti o intervenendo al momento della degenerazione in violenza per incanalare sulla via del diritto e della costituzionalità.

Pertanto, nell'Europa orientata all'assolutismo monarchico, «il banditismo appare come una delle forme di resistenza al cambiamento, la forma più socialmente visibile, ma non certo l'unica».³³ Quest'Europa viaggia, tuttavia, a

30 *Ibidem*. Cfr. V. Bailey, *Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979*, in *Per lo studio della storia criminale*, a cura di E. Grendi, in «Quaderni storici», 44, 1980, p. 592: qualcuno si è accorto che «il “delitto” è in gran parte una definizione sociale operata dall'alto, una categoria creata da chi ha il potere di perdonare o punire».

31 Cfr. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette*, cit., pp. 98 ss. Sulla stagione dell'infragiustizia, cfr. *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon, EUD, 1996.

32 R. Villari, *Introduzione*, in *Banditismi mediterranei*, cit., p. 16: «sul piano della trasformazione istituzionale, questo è un periodo in cui c'è una intensificazione del cambiamento della natura dello Stato in varie parti delle parti dell'Europa e nell'Europa mediterranea in particolare. C'è uno sforzo e un impegno al rafforzamento e alla centralizzazione del potere. D'altra parte, però l'esistenza stessa di un banditismo diffuso, forte, duraturo rivela un fenomeno opposto, cioè la debolezza dello Stato, non ancora capace di affermare in misura adeguata l'autorità centrale. È probabile che le due cose non siano in contraddizione, come potrebbe apparire dalla mia osservazione necessariamente sommaria».

33 *Ibidem*.

diverse velocità per aree geografiche, e quelle del suo sud, del Mediterraneo occidentale e cattolico appunto, appaiono ancora più farraginose e lente.

Il banditismo, di conseguenza, ha senso solo in relazione allo Stato perché, giocoforza, ne discute l'autorità, e per tale ragione, a modo proprio, mette in evidenza i tentennamenti e le disfatte del potere centrale più che la sua nascita e affermazione. Per evitare questo insuccesso, come si vedrà più avanti, gli apparati repressivi sono disposti a negoziare. Si concede, si perdona, si commuta la pena più che punire duramente. Questa politica dello Stato è flessibile e volubile perché si piega alle circostanze concrete ma principalmente ai profili personali e all'iscrizione di status di ogni singolo vassallo, aspetti essenziali per la risoluzione dei conflitti. È plausibile ritenere che questa linea duttile delle monarchie, repubbliche e principati del Mediterraneo sia la strategia alla lunga vincente per una cooptazione definitiva dentro lo Stato.

5. *Il bandito è bandito*

La parola banditismo è mutuata dal termine di origine franca *band* ed *her-band*. Dal VI secolo i *banniti* e *forbanniti* erano gli espulsi dalla comunità,³⁴ però sin dall'inizio la parola "bando" ha un doppio significato. Da un lato, quello di un documento originariamente di matrice comunale che, tra le altre funzioni, sanziona comportamenti individuali dichiarando fuorilegge i rei di alcuni crimini; dall'altro, le persone riunitesi intorno a uno stendardo, dunque soggetti che si ascrivono a una fazione.³⁵

Come è noto, nella lingua italiana *bandire* è un verbo e per trasmissione la sua forma participiale assume altresì una forma sostantivale: il bandito è letteralmente colui che è bandito per un bando pubblico, cioè che viene citato criminalmente e condannato in contumacia dalle autorità competenti in attesa di giungere alla sua detenzione. Il bando, sancendo la contumacia del reo, gli intima di consegnarsi alla giustizia nel più breve tempo possibile. Il *bannitus* diventa, dunque, un nemico pubblico. Nella storiografia italiana la difficoltà sta nella successiva operazione di discernimento tra semplici criminali messi al bando, chiamati banditi del resto solo tecnicamente, e i veri banditi intesi come criminali aggregati in bande armate, colpevoli di un insieme di delitti. Detto così il bandito è un termine collettivo che comprende dallo stupratore all'assaltatore di passo o al pirata dei mari, dal ladrone all'omicida, dal falsificatore di monete al ribelle reo di lesa maestà, fino al colpevole di delitti civili quale

34 L. Lacché, *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 360.

35 Questa è l'opinione di J. Álvarez Barrientos, P. García Moutón, *Bandolero y bandido. Ensayo de interpretación*, in «Revista de dialectología y tradiciones populares», 41, 1986, p. 8.

l'evasione fiscale o l'insolvenza per debiti. Certamente, le autorità sono a conoscenza del disonore che può comportare l'etichetta di "bandito", oltre all'odio e al terrore che, il contumace, a causa della condanna, è capace di provocare sulla popolazione. Il potere, dunque, strumentalizza e abusa del termine. Questa dinamica è apprezzabile in particolare nelle zone di confine.

6. *Frontiere e banditi*

Il luogo comune della prevalente responsabilità gascogna nelle scorribande dai Pirenei fino a Barcellona è stato smentito dalla dimostrazione che i proclami generali delle autorità catalane tacciassero i banditi di "luteranesimo" in modo pretestuoso. Ciò accadeva per varie ragioni: vuoi per combattere l'immigrazione di frontiera, vuoi per aggiungere il capo di lesa maestà ai ricercati, vuoi per allontanare lo spettro della Francia – nemica della monarchia spagnola – e del francese, «sinonimo di protestante» e di «immigrato, brigante, vagabondo». ³⁶ La ricerca d'archivio ha infatti provato che i banditi del Principato fossero nella quasi totalità catalani cattolici e non gasconi ugonotti.

Di sicuro, la frontiera ha un ruolo del tutto ambiguo e talvolta fuorviante nell'individuazione dei banditi. Facciamo l'esempio degli uscocchi, fuggitivi cristiani dall'Impero ottomano che negli anni trenta del Cinquecento popolano le coste della Dalmazia spingendosi fino alla Carniola per svolgervi attività agricole. Gli austriaci concedono loro una serie di privilegi fiscali, in cambio ne pretendono l'impegno per il presidio della frontiera in funzione antiturca. ³⁷ Se dal lato asburgico gli uscocchi si ergono come i «soldati più fedeli» dell'Impero, dal lato veneziano sono bollati come banditi poiché, al di là della difesa della frontiera della cristianità, operano con incursioni via mare e saccheggi via terra ai danni dei sudditi della Serenissima. ³⁸

Una certa analogia si può intravedere tra questa e la storia di frontiera che a fine Settecento coinvolge la zona di Nizza e riguarda i barbetti, volontari cattolici al servizio del regno di Vittorio Amedeo III per la difesa della frontiera con la Francia rivoluzionaria e napoleonica. Essi, nonostante la caduta della zona in mano francese, continuano nella resistenza armata: considerati dai nizzardi

36 Torres Sans, *Bandolerisme catalan et protestantisme français (XVIe – XVIIe siècle). Image et réalité*, in *Tolérance et solidarités dans les pays pyrénéens, Actes du colloque tenu à Foix les 18-19-20 Septembre 1998*, a cura di C. Pailhès e P. De Robert, Foix, Archives départementales de l'Ariège - Conseil Général de l'Ariège, p. 397.

37 F. Edelmayer, *Delincuencia nobiliaria en un territorio de frontera: la Carniola en la segunda mitad del siglo XVI*, in *Banditismi mediterranei*, cit., p. 362.

38 Ufficialmente il problema uscocco costituisce il *casus belli* della guerra fra Impero austriaco e Venezia.

e dagli italiani come patrioti, sono incriminati dall'impero francese come briganti e per questo messi fuori legge e duramente repressi.³⁹

Lo stesso discorso vale anche per le frontiere interne ai territori: la presenza di etnie diverse da quella dominante desta un certo grado di preoccupazione tra le autorità, tanto più se questi gruppi etnici sono considerati dal punto di vista religioso infidi credenti quando non infedeli *toutcourt*. In Andalusia, durante il XVI secolo si diffondono quadriglie di *monfies* o *bandoleros moriscos* che scorrono l'area da Granada fino alla Hoya di Malaga. Il dubbio (durato a lungo nei centri madrileni della *Monarquía*, propagandosi nei dibattiti della storiografia odierna) consiste nella comprensione di quanto la conversione al cristianesimo dei *mudejares*, musulmani rimasti in Spagna nonostante la *Conquista*, sia stata sincera e profonda, e quanto l'esplosione di questo *bandolerismo morisco* non rappresenti una forma di resistenza politica. A seguito della ribellione *morisca de las Alpujarras* (1568-1571), si registrano i picchi di questa criminalità:⁴⁰ i *bandoleros* in questo caso sono principalmente i ribelli e una valanga d'ordini di arresto si riversa su di loro. Per le autorità sono dei criminali, però i *moriscos de paz* (coloro che non si sono ribellati) giustificano i propri correligionari alla macchia – i *monfies* – come «vendicatori di una minoranza repressa» e li considerano «eroi della libertà» poiché attaccano i cristiani. Molti *moriscos* colpiti da bando emigrano nel vicino regno di Valencia e anche lì si emettono i provvedimenti, un po' tardivi, contro questa minoranza. È probabile che dal 1605 il timore di un nuovo tradimento *moriscos*, la strategia di metterli in cattiva luce davanti alla popolazione *cristiano vieja*, di creare pregiudizi, più che una reale propensione a delinquere, siano motivo di una recrudescenza delle condanne a morte nei loro confronti come preludio all'espulsione del 1609.⁴¹ Si assiste, cioè, a un uso strumentale e propagandistico del bando e della pena di morte per creare discriminazione ed emarginazione di una minoranza.

Dopo l'espulsione dei moriscos, nella penisola iberica centro-meridionale vi sono le bande di gitani a ereditare l'etichetta criminale, fino a diventare i banditi per antonomasia.⁴² Vicino Malaga sono equiparati ai «cuatrerros», de-

39 R. Diana, *Le «brigandage» en Roya – Bevera entre 1799 et 1804*, in «Nice Historique», 55, 1974, pp. 69-70.

40 B. Vincent, *El bandolerismo morisco en Andalucía (siglo XVI)*, in «Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo», 4, 1981, pp. 167-178.

41 Sugli andamenti della criminalità *morisca* nel regno di Valencia: J. A. Catalá Sanz e S. Urzainqui Sánchez, *Perfiles básicos del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)*, in «Revista de historia moderna», 27, 2009, pp. 57-108.

42 A. Guillaume-Alonso, *Du banditisme au bandit: quelques reflexions en guise de synthèse*, in *El bandolero y su imagen en el siglo de oro – Le bandite et son image au siècle d'or*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1989, p. 257.

linquenti specializzati nell'abigeato, e ai saltatori di cammino.⁴³ La cultura del "transeunte", del nomade, anch'essa terrorizza. A Valencia, nel 1616 è proibita ai gitani la libertà di movimento⁴⁴ e qualche anno dopo, nel 1623, sono espulsi dal regno,⁴⁵ come i *moriscos*. Similmente, a Venezia gli zingari vengono espulsi dai vasti confini della Repubblica: nel 1549 e nel 1558 due decreti ne ribadiscono la messa al bando. Si pubblicano le ricompense per i captori (10 ducati) e le pene per i catturati (10 anni al remo). Gli zingari sono uomini e donne erranti perennemente al bando e pertanto contumaci, a cui è riservato lo stesso trattamento giuridico riservato ai banditi: possono «esser impune ammazzati», senza «che li intercettori per tali homicidij, non habbino ad incorrer in alcuna pena». ⁴⁶ Anche in questo caso il pregiudizio generale gioca un ruolo fondamentale contro queste genti e alla fama degli zingari la macchia del banditismo. Un imputato *cingaro* a un processo della Serenissima non se ne dà pace perché – si difende – «non habbiamo amazzato alcuno». ⁴⁷

7. Banditismo e criminalità

Sarà lo storico, allora, ad assolvere al compito di «fare giustizia» tra criminali, sfrondando il banditismo di ciò che non gli è proprio e ottenendo una definizione possibilmente condivisa: un compito difficile, senza dubbio, poiché rende quasi impossibile la comparazione con modelli locali basati su approcci quantitativi che hanno preteso di misurare l'entità del fenomeno, dando luogo a fraintendimenti e incomprensioni. Proprio il «crime rate», inoltre, presenta ulteriori difficoltà per molteplici ragioni: in primo luogo, perché il crimine per definizione tende a nascondersi e dalle fonti giudiziarie emergono non «i delitti commessi, ma quelli perseguiti»;⁴⁸ in secondo luogo, le fonti coprono vicende che le stesse istituzioni vogliono occultare; in terzo luogo, numerosi crimini, forse la maggioranza, non vengono denunciati e vengono gestiti a livello informale dalla stessa comunità; in quarto luogo, un processo aperto in prima istanza non è detto che proceda nei gradi di giudizio successivi, anzi, spesso "cade" o scompare dalla documentazione, a causa di pressioni di mediatori e accordi

43 F. Andujar Castillo, *Sobre los orígenes del bandolerismo andaluz. Un proceso de 1638*, in *Violencia y conflictividad en el universo barroco*, a cura di J. J. Lozano Navarro e J. L. Castellano, Granada, Comares, 2010, p. 259.

44 Arxiu del Regne de València, Real Cancillería, Reales Pragmáticas, r. 698, f. 186-v.

45 Ivi, ff. 273-274.

46 Cit. in B. Fassanelli, *Vite al bando. Storie di cingari nella terraferma veneta alla fine del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, p. 15.

47 *Ibidem*, p. 16.

48 M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 2, 1988, p. 494.

privati fra litiganti; in quinto luogo, la pluralità forale tipica dell'antico regime dà luogo a una effettiva impossibilità di riunire processi, denunce e sentenze prodotte da decine di tribunali diversi all'interno di uno stesso territorio. C'è in sostanza un'evidente «discrepanza tra la “criminalità reale” e la “criminalità registrata”, la celebre “cifra nera” dell'impunità».⁴⁹

Fra larghi orizzonti e variegata ipotesi che il dibattito storiografico ha portato con sé su temi di banditismo e violenza, tra fonti straordinarie quanto partigiane, l'unico aspetto che si conferma con certezza è l'*immagine endemica* come caratteristica cruciale di un fenomeno, così diffuso nel Mediterraneo, nella quale il *bandito* si distingue dal resto della società per via dell'azione criminale.⁵⁰ Secondo Rosario Villari, il banditismo raggiunge l'apice alla fine del XVI secolo e nelle società mediterranee non coincide con particolari crisi politico-istituzionali; non è neanche il risultato di ricorrenti aggressioni esterne che viceversa avevano minacciato con turchi e pirati le coste cristiane dei decenni anteriori, e neppure è stato alimentato da cambi traumatici di regime: «la rottura dell'equilibrio che permette alla marea del banditismo di elevarsi fino a questa altezza nasce da dentro»,⁵¹ da equilibri politici locali. Il banditismo in sé è allora un fenomeno statico che può avere significato solo se messo in relazione con circostanze determinate e condizioni storiche precise, che tuttavia esulano dalla costruzione di storie evenemenziali, dal puro susseguirsi di avvenimenti. Diventa rilevante sottolineare questi presupposti perché, continua Villari, l'alternativa è l'analisi sociologica e l'elaborazione di modelli unici validi per tutti i casi,⁵² che hanno fallito proprio quando sono stati messi alla prova con approcci microstorici. L'intervento di Villari è sintomatico di una storiografia che, in un paio di decenni, va via via spostando la sua prospettiva di studi fino a capovolgerla, mettendo in secondo piano la dimensione sociale del bandito e concentrandosi più genericamente sul tema di giustizia e criminalità.

8. I meccanismi della repressione

Paradossalmente, molti tra i soggetti banditi dalla legge sono innocenti e intraprendono una strada criminale proprio per paura di consegnarsi alle autorità. Si danno alla macchia, si nascondono e delinquono, talvolta per la mera sopravvivenza, oppure si aggregano a delle bande esistenti. Ricordiamo che

49 X. Rousseaux, *Dalle città medievali agli stati nazionali: rassegna sulla storia della criminalità e della giustizia penale in Europa (1350-1850)*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di L. Cajani, Milano, Unicopli, 1997, p. 11. Sulla quantificazione del crimine vedi pure *ibidem*, pp. 34-36.

50 R. Villari, *Introduzione*, cit., p. 16.

51 Id., *Rebeldes y reformadores del siglo XVI al XVIII*, Barcelona, Serval, 1981, p. 87.

52 *Ibidem*, p. 85

sulla testa del bandito pende l'*impune occidi*, una condanna a morte per il bandito contumace eseguibile *statim*, immediatamente e in qualsiasi luogo, da qualunque vassallo lo scovi dentro i confini del territorio da cui è stato bandito. Raccontato in questo modo, tuttavia, sembra che il bandito non abbia scampo. Le dinamiche, in realtà, sono più perverse e il criminale con buone probabilità riesce a farla franca. Non è difficile, infatti, che il bandito sia un *familiare* del Santo Uffizio e usufruisca del foro privilegiato della Santa Inquisizione, beneficiando di fatto di un processo più che benevolo costruito ad arte per i propri affiliati, così come succede nei regni mediterranei della *Monarquía hispánica*, in particolare in Sicilia e Sardegna.⁵³ Un'altra scappatoia è anche quella del rifugio presso istituzioni ecclesiastiche, facendo esplicita richiesta d'asilo a rifugio parrocchie, a monasteri, fino a vescovi e cardinali.

Tra le strategie repressive dello "Stato" vi sono quelle di tipo indultivo, miranti a provocare una vera e propria guerra tra bande e banditi, intrisa di tradimenti. Il bandito sarà amnistiato nel caso in cui consegna, vivo o morto, un altro collega che abbia commesso delitti di entità pari o minori ai suoi. Naturalmente, i ministri degli Stati d'antico regime sono perfettamente coscienti della questione morale destinata ad aprirsi, ma di fronte a un fenomeno endemico e impossibile da arginare quale il banditismo, si vuole stimolare la cattura dei *forgiudicati* indultando il bandito i cui «delitti di cui fosse inquisito fossero minori di quelli che avesse commesso».⁵⁴ In Corsica addirittura, «malgrado l'*imparità dei delitti*», si arriva a indulgere persino verso il bandito che abbia perpetrato reati anche più gravi rispetto a quelli del collega consegnato alla giustizia genovese.⁵⁵ In Sicilia e a Valencia, invece, sono previsti rispettivamente gli istituti giuridici del *bando delle teste* e dell'*home fora de treball*: una volta consegnato il *forgiudicato* in mano alla giustizia, vivo o morto, il bandito redento avrebbe potuto beneficiare, oltre che di un personale indulto, anche della *nominatio*, un meccanismo che permetteva di proporre al viceré un altro bandito da indultare.⁵⁶ Per rendere più appetibile la consegna del capobanda, in

53 A mo' di esempio, vedasi i casi descritti in H. G. Koenigsberger, *L'esercizio dell'impero*, Palermo, Sellerio, 1997, (ed. orig. in inglese 1969, New York), p. 180; V. Sciuti Russi, *Sicilia: nobleza, magistratura, Inquisición y parlamentos*, in *La monarquía de Felipe III: Los Reinos*, a cura di J. Martínez Millán e M. A. Visceglia, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, vol. IV, pp. 554-555; G. Murgia, *Banditismo e amministrazione della giustizia nel Regno di Sardegna nella prima metà del Seicento*, in *Banditismi mediterranei*, cit., pp. 345-346.

54 Secondo la tipica formula castigliana dei bandi, dispacci e pragmatiche del regno di Sicilia.

55 È qualcosa che però va oltre le leggi previste, un'eccezione. Cfr. A. Graziani, *Génesis et la Corse à l'époque moderne: une justice à «caractère experimental»*, in *Banditismi mediterranei*, cit., p. 331.

56 Per la Sicilia, vedasi di chi scrive il paragrafo *Il bando delle teste* in *Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca*, Madrid, Bornova, 2011; per Valencia, S. Garcia Martínez, *Els fonaments del País Valencià modern*, Barcelona, Concret, 1968, pp. 60-61.

Catalogna è prevista una taglia doppia per la sua «cabeza» rispetto a quella di un qualsiasi altro membro della stessa banda.⁵⁷

La repressione degli Stati mediterranei d'antico regime si muove, dunque, entro l'ambito della cosiddetta legislazione premiale, il cui fondamento è riconducibile essenzialmente all'istituto della taglia. Al bandito viene attribuito un valore economico e, a chi lo cattura o uccide, una ricompensa. Tale ricompensa può essere offerta sottoforma di un premio in denaro oppure, per un reo, sotto forma di remissione totale o parziale delle pratiche di giustizia ancora pendenti. È bene qui precisare la netta differenza che intercorre tra *diritto premiale* e *diritto penale premiale*.⁵⁸ Se il primo, infatti, si rivolge ai sudditi “incensurati” e mira soprattutto a esercitare una certa pressione per ottenere informazioni e indizi preziosi per la cattura dei banditi, il secondo, viceversa, si rivolge agli stessi banditi, offrendo la redenzione a coloro i quali riuscissero a catturare o trucidare un “collega” in latitanza. Non si tratta unicamente della volontà di dirottare «le energie criminali ad un fine benemerito»,⁵⁹ ma anche di istigare una lotta fratricida, fatta di agguati a sorpresa e volta faccia.

Le forze repressive dialogano con la criminalità e capita spesso che ai banditi venga offerta una via d'uscita vantaggiosa. Le più frequenti sono quelle che propongono un indulto con l'ingresso dentro l'apparato militare e poliziesco. Sembra anche la prospettiva più consona per porre fine alla fuga e alla vita alla macchia: i banditi, autori di crimini atrocissimi, hanno il profilo adatto a coprire posti di comando dove possano esercitare la loro proverbiale scelleratezza ed esperienza. Oltretutto, conoscono alla perfezione l'orografia del territorio e non a caso vengono utilizzati per la ricerca dei vecchi compagni d'arme, di cui conoscono bene i nascondigli. In altre occasioni sono inviati al fronte, come succede un po' dappertutto. Piuttosto conosciuta è la vicenda del valenciano Matheu Vicent Benet, il «guapo de Benimaclet». ⁶⁰ Questi era «cabeza de bandoleros» e sicario di una delle due grandi fazioni del regno di Valencia riconducibile al duca di Segorbe e al clan dei Valterra, a cui appartiene l'eminente arcivescovo di Valencia, Isidoro Aliaga. Benet prova a aggirare le guardie del viceré duca di Montalto, pianificando un'imboscata – poi fallita – che ha come obiettivo lo stesso viceré.

57 Álvarez Barrientos, García Moutón, *Bandolero y bandido*, cit., p. 45.

58 Sul tema, Lacché, *Latrocinium*, cit., pp. 377-401.

59 *Ibidem*, p. 384.

60 Le notizie qui raccolte sul *bandolero* valenciano sono raccolte in Ll. Guia Marín, *Dona, honor i bandolerisme: els “desordres” de l'Almirall d'Aragó en la València del segle XVII*, in «Estudis», 28, 2002, pp. 291-319; Id., *Bandoleros, rebeldes y marginados: Mateu Vicent Benet y las bandositats valencianes*, in *Banditismi mediterranei*, cit., pp. 87-106; Id., *Entre València i Nàpols. Un famós bandoler valencià del segle XVII: El Guapo de Benimaclet*, in *El bandolerisme de la corona d'aragó a l'època moderna*, Barcellona, Galerada, 2012 (in corso di pubblicazione). Ringrazio l'autore per avermi favorito il testo in anteprima.

Benet prosegue nella sua carriera criminale, protagonista di fughe clamorose e resistenze agli algoziri reali, mitizzate e rese celebri successivamente anche da un'opera teatrale.⁶¹ La storia di Benet non finisce qui e ha dell'incredibile, perché il «guapo» riesce a contrattare il proprio indulto con i rappresentanti della Corona, proponendosi come servitore del Re (lui, autore del *crimen lesae maiestatis*, teoricamente imperdonabile): la pacificazione tra i nobili valenciani necessita della sua uscita dal Regno, ma non della sua morte. Sotto la protezione dei futuri viceré di Napoli, i valenciani duca di Segorbe e il cardinale Aragona-Cardona, Benet è nominato capitano di una compagnia di *tercios* spagnoli di stanza nella capitale partenopea. Per riformare la sua compagnia, grazie a un salvacondotto ritorna a Valencia, dove lo attende un'accoglienza fredda da parte del viceré e il subbuglio generale di tutta la città, e li raccoglie reclute fra i suoi ex compagni di violenze e scorribande. Alternando i servigi alla Corona con quelli "privati" a nobili napoletani nelle forme di scorta e milizia personale, nel 1686 egli raggiunge l'apice della carriera ricevendo l'investitura a governatore di Reggio Calabria, visto che già in precedenza era stato capitano di una compagnia nella stessa città con lo scopo preciso di preservare le coste del regno di Napoli da eventuali contagi della rivolta di Messina. In barba ai copioni classici sulle storie di banditi, Benet muore placido sul suo letto e la sua moglie percepirà una pensione vitalizia di 300 ducati, in virtù dei buoni servizi prestati dal defunto al re Carlo II.

Capita non di rado anche il processo inverso a quello di Benet quando un soldato si fa bandito. Natale Perrella si è dato «alla campagna» perché ad Isernia la sua squadra è stata l'artefice dell'omicidio di un personaggio eccellente, il barone di Castel Petroso.⁶² Terrorizzato dalla possibilità di essere sottoposto a tortura nel corso degli interrogatori, cerca riparo di convento in convento e aderisce a diverse comitive armate tra gli Abruzzi e il Molise. Finalmente si ricongiunge ai suoi ex commilitoni, tutti datisi alla macchia, formando una banda composta da trenta uomini, ricattando i baroni che non li accolgono e imperversando sui viaggiatori che si recano alle fiere a Castel di Sangro.

9. Al margine dello Stato: bandos e giustizia comunitaria

Resta da chiarire un altro aspetto del termine bandito, perché in zona iberica il sostantivo *bandolero* richiama il *bando* o *bandol* nobiliare,⁶³ vale a dire una milizia privata, costituita da uomini di varia estrazione sociale e capeg-

61 Anonimo, *Comedia famosa: el vandido más honrado y que tuvo mejor fin*, Matheo Vicente Benet, Valencia, 1769. L'autore si firma con lo pseudonimo di Gabriel Suárez.

62 D. Ambron, *Il banditismo nel regno di Napoli alla fine del XVII secolo*, in *Banditismi mediterranei*, cit., pp. 386-388.

63 Nelle fonti documentali di lingua catalana il *bando* nobiliare è conosciuto anche come *bandositat*.

giata solitamente da nobili. Il *bando* nobiliare coincide con una fazione -non per forza limitata a una *urbs*- perché risponde specularmente all'esistenza di un'altra fazione nemica, a sua volta fattasi *bando*. Il *bandolerismo*, inteso come lotta fra *bandos*, è un concetto speculare alla vendetta.⁶⁴ E la vendetta in antico regime è una pratica comune e ricorrente, accettata e riconosciuta dalla popolazione e giustificata dalle istituzioni. Sin dall'epoca medievale le vendette sono regolate dal diritto di stampo germanico e non ricadono sotto la mano di Astrea, specialmente in tema d'onore. In età moderna, in questo processo lungo e mai compiuto di monopolio della forza da parte dello Stato, i vassalli la cui incolumità era in pericolo cominciano a reclamare l'intervento e la protezione dei tribunali. La vendetta continua a essere praticata, però accade che la parte offesa si rivolga sempre più spesso ai magistrati, non tanto per ottenere giustizia, quanto piuttosto come monito rivolto all'offensore. Giustizia comunitaria (faide e paci private) e giustizia negoziata con lo Stato non sono due strade alternative, al contrario due cammini intersecati, perché la faida prosegue anche se i contendenti contemporaneamente fanno partire la trattativa per arrivare alla pace tramite l'intercessione di mediatori o mentre le vittime principali si rivolgono ai tribunali. Tutto può bloccarsi improvvisamente e non lasciare traccia sui documenti dei tribunali, perché la soluzione del conflitto si troverà tra i registri notarili dove ci si imbatte in una *cessio litis* piuttosto che in una *remissio*. Il caso è chiuso privatamente e lo Stato ne prende atto.

È per questa serie di ragioni che, come giustamente fece notare Mario Sbriccoli, la categoria storiografica dell'infragiustizia impedisce di

designare col nome di 'giustizia' vendette o ritorsioni, negoziati e accordi, transazioni e composizioni, mediazioni e paci private, patti, condiscendenze, rinunce perdoni o remissioni [...]. Il paradigma statale ha impedito, cioè, di accordare il nome di 'giustizia' a pratiche che, per ammissione degli stessi storici che si ingegnarono a trovargliene un altro, apparivano come le più diffuse, le sole accettate e condivise, quelle dalle quali ci si discostava soltanto nei rari casi in cui il formato del crimine lo imponeva [...]. Bisogna prendere atto del fatto che quelle società consideravano giustizia in primo luogo quella comunitaria locale, mentre vedevano l'azione delle giurisdizioni statali come residuale, interinale e di ultima istanza. Gli storici [...] dovrebbero forse dire «giustizia la prima, repressione la seconda», e andrebbero molto più vicini al segno.⁶⁵

64 S. Wilson, *Feuding, conflict and banditry in Nineteenth-century Corsica*, Cambridge, C.U.P. 1988, p. 418.

65 M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiker und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter*

Lo stesso tipo di ragionamento vale per le grazie concesse dalle autorità: da un canto si manifesta la debolezza delle istituzioni, le quali perdonano molto spesso persone a volte potenti, altre protette, o inserite dentro reti clientelari; dall'altro emerge *chi* pretenderebbe detenere il potere assoluto (senza però ottenerlo).

L'immagine di una dea bendata per la Giustizia non è davvero consona a una realtà che faceva ampio ricorso a una giustizia altra, quella delle faide e delle paci private, strumenti non del tutto alternativi. Esse si muovono in parallelo al ricorso della giustizia statale, sebbene siano dopotutto contaminate dal diritto:⁶⁶ anche se si evita l'accesso alle procedure processuali per tentare una risoluzione privata, si usa il linguaggio del diritto, le paci vengono firmate davanti al notaio e trasmesse alle Cancellerie regie come presupposto per la concessione di una grazia. È lo stesso apparato statale a spingere verso accordi privati come deterrente al ricorso al processo, «ultimo gradino»,⁶⁷ certo costoso e dall'esito incerto.

10. *La violenza di fine Cinquecento: un'illusione ottica?*

Prima di arrivare al tema delle paci private, bisogna spiegare perché si giunge alla diffusione di una tra le alternative agli sbocchi naturali dei conflitti (le altre sono la vendetta nelle sue più svariate forme, il duello, il processo). Ciò che in questa sede si propone di chiarire è il perché vi sia un'apparente difformità e incongruenza a fine XVI secolo tra aumento del tasso criminale, da un lato, e dall'altro un *milieu* culturale che va raffinandosi con la costituzione di istituzioni private e pubbliche, laiche e secolari, corporative e confraternali, il cui scopo è la rappacificazione tra soggetti e gruppi in conflitto. Si potrebbe concludere che l'uno è conseguenza dell'altro, ma le cose non sono semplici come sembrano.

La recezione delle teorie di Braudel è stata quasi incontestata a causa della sua autorevolezza per generazioni di storici: buona parte di essi accetta la correlazione logica tra sovrappopolamento, espulsione delle masse dalle montagne, miseria e incremento esponenziale della criminalità proprio

und Früher Neuzzeit, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhof, A. Zorzi, Bologna – Berlino, il Mulino – Duncker & Humblot, 2001, pp. 349-350.

66 Si legga il lavoro di Padoa-Schioppa, precursore di quest'indirizzo di studi: A. Padoa-Schioppa, *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979, Milano, Giuffrè, 1980.

67 L'espressione «ultimate step» si trova in Lenman, Parker, *The State, the Community and the Criminal Law*, cit., p. 19: «Taking a criminal grievance to court was often the ultimate step in a quarrel which had become either too important or too difficult for the parties to settle in any other way [...]. Only those who were desperate or determined – and solvent - could face the uncertain outcome and certain expense which a court action entailed».

a partire dalla constatazione di una presunta crescita del tasso criminale a fine Cinquecento. Il contesto socio-economico dell'ultimo quarto del secolo legittimerebbe questa tesi. A mio modo di vedere altre cause sono da tenere in considerazione perché determinanti: la rapida irruzione del moschetto, il lento addio al duello e la progressiva criminalizzazione delle fazioni e dei *bandols*. L'introduzione di questi elementi non vuole disorientare il lettore che – è probabile – avvertirà un cambiamento del registro narrativo nel testo. Se finora mi sono occupato di fornire un quadro generale sullo stato dell'arte del banditismo, adesso cercherò di proporre una lettura che leghi questo fenomeno ad altri apparentemente discontinui.

L'irruzione sulla scena mediterranea dei moschetti e degli archibugi, funzionanti grazie a un sistema di scintilla prodotta dall'introduzione della pirite, rende più celeri le operazioni degli agguati e delle imboscate. Le vecchie scopette, infatti, operavano attraverso la lenta combustione della miccia o serpentina.

Il moschetto significava la subitanità, la mortalità e l'irrevocabilità della sua azione. L'omicidio, divenuto più semplice, reclamava vendetta. Inoltre, il 'moschetto corto', che si poteva nascondere sotto la cappa, rese possibile l'assassinio discreto, a distanza, per mano di professionisti. Era fin troppo facile regolare le 'paci', perché gli uomini detenuti dai tribunali potevano non essere i veri responsabili.⁶⁸

Un'innovazione tecnica di non poco conto poiché poco a poco essa va scardinando l'equilibrio e la razionalità raggiunti dal duello con le spade e il suo forte simbolismo.⁶⁹

Il nobile ora comincia ad affidarsi a sicari professionisti, soprattutto nell'Italia meridionale, dove durante il Seicento al duello si predilige la punizione sistematica e premeditata nelle forme dell'agguato (il «duello alla macchia») oppure la degenerazione del conflitto in rissa, la violenza senza regole; il ricorso ai duelli persiste, invece, nell'Italia centro-settentrionale, malgrado le insistenti proibizioni delle autorità civili e religiose.⁷⁰

Dunque, accanto al cambiamento tecnologico – il moschetto a ruota – che fa registrare un maggior numero di omicidi, ve n'è un altro, per alcuni versi decisivo, di tipo culturale.

68 J. Casey, *Bandos y bandidos en la Valencia moderna*, in *Homenatge al doctor Sebastià García Martínez*, Valencia, Universitat de València, 1988, p. 416.

69 Sul duello, cfr. M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005; Id., *Il duello giudiziario d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003; S. Hughes, *Politics of the Sword: Dueling, Honor and Masculinity in Modern Italy*, Columbus, Ohio State University, 2007.

70 Questo è uno schema proposto nella prima metà del secolo scorso in J. Gelli, *Duelli celebri*, Milano, Hoepli, 1928, seppure le spiegazioni risultano alquanto grossolane.

Si pensi per esempio ai territori della Corona aragonese dove il *bandejar* è una pratica riconosciuta che, come quella dei corsari in mare, ha bisogno di una “patente”.⁷¹ E ad aver riconosciuto questo diritto, vale a dire quello di poter far parte di una banda o di un *bandol*, sono per lo più – ma non solo – i nobili. Essi sono altresì coloro che si sfidano a duello: ricorrevi è l’atteggiamento più idoneo per non mortificare il proprio onore.

Per prima cosa, dopo il concilio di Trento, la Chiesa cattolica opera per la moralizzazione dei comportamenti nobiliari. Ecco allora la comparsa delle bolle *Ad tollendum* di Gregorio XIII e *Illius vices* di Clemente VIII, che condannano il duello per chi vi prende parte fino alla scomunica e alla negazione della sepoltura cristiana.⁷² È in questo clima, pertanto, che comincia a diffondersi una trattatistica favorevole alla risoluzione pacifica delle faide. Questo processo è una lenta progressione a multiple velocità e deve risolvere il problema legato all’onore dell’offeso o del gruppo dell’ingiuriato. Posto che il ricorso ai tribunali sia infamante, si deve trovare la strada che faccia capire che «l’uomo non è uomo per la forza corporale, ma per la ragione».⁷³ Se in Italia tale manualistica pro-pace è abbastanza precoce⁷⁴ (con vari distinguo geografici: in generale, infatti, il fenomeno è quasi esclusivamente rilevabile nell’area centro-settentrionale), in terra iberica e francese essa arranca nella sua divulgazione e affermazione. Germania e Inghilterra, invece, basano le proprie regole su «tradizione orale e costumi» e sul principio del buon vicinato, non mere espressioni verbali, ma testimoni reali di fatti concreti.⁷⁵ In Francia, il duello viene ancora praticato per tutto il Cinque e Seicento e non si costituisce come materia di dibattito etico perché è considerato una forma legittima di risoluzione delle dispute: diviene, invece, una seria piaga sociale nell’ambito delle guerre di religione.⁷⁶ Nel 1602 il re lo proibisce, ma la pratica persiste incessante. Nel 1653 Luigi XIV è costretto a ripubblicare, vanamente, la proibizione aggravando le pene:⁷⁷ qualche anno dopo Alexandre de la

71 La costituzione della Corte generale catalana del 1520 recita: «per la presente costituzione non sia inteso né presunto, che sia data facoltà di *bandolejar* a coloro a cui non è permesso»: cfr. E. Serra i Puig, *Signori bandolers e legislazione nella vita parlamentare catalana*, in *Banditismi mediterranei*, cit., pp. 147-148.

72 Cfr. G. Angelozzi, *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 271-308.

73 B. Gessi, *La spada di honore. Libro primo. Delle osservazioni cavaleresche del senator Berlingiero Gessi*, Bologna, 1671, p. 343.

74 È di metà Cinquecento la prima opera pro-pace di R. Macone detto Corso, *Delle private rappacificazioni*, Correggio, 1555.

75 S. Carroll, *Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broglio e M. P. Paoli, Roma, Viella, 2011, p. 84.

76 *Ibidem*, p. 85.

77 *Editto del re christianissimo Luigi XIV contro gli duelli, e rincontri*, Bologna, 1672.

Roche scrive la prima guida francese per pacificatori,⁷⁸ come se la società transalpina, evidentemente in ritardo, avesse ancora bisogno di un'istruzione base sulla materia. La Spagna, dal canto suo, nel complesso rimane ambigua nella costruzione di una strategia univoca di contrasto alla violenza.⁷⁹ Il duello rimane a lungo intoccabile per l'alta società e gli stessi ministri della Corona non hanno difficoltà a giustificarlo. Il *valido* Olivares lo accetta deprecando gli atti vili.⁸⁰ Il duca di Osuna, viceré di Sicilia, nell'ambito di uno scontro tra due grandi nobili del regno, depreca il ricorso a sicari; altrimenti, domanda retoricamente a Filippo III, per quale ragione i cavalieri portano la spada nella cinta?⁸¹

Per alcuni, però, il principio che offendere e rispondere alle offese attraverso duelli o vendette drammatiche siano comportamenti onorevoli, è un'eresia contro i valori cristiani. Vengono ricordate le massime evangeliche, il «porgere l'altra guancia», il «diligite inimicos vestros», o lo stesso Padre Nostro dove si pronunzia: «rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Il vero onore, afferma il sermonista Juan Antonio Lozano, è la virtù di amare il nemico.⁸² Il cristiano, come Cristo, deve sopportare le offese ricevute e perdonarle. Il messaggio di Lozano è radicale e sfiora un pacifismo nonviolento *ante litteram*: è doveroso «assoggettare la condotta politica ai dettami evangelici».⁸³

A livello logico, la discrepanza fra codice d'onore cavalleresco e precetto di amare il prossimo, stride. Come anche, a livello storiografico, stride il *topos* della Spagna cattolicissima e obbediente a Roma: il tentativo squisitamente iberico è quello di «aggirare il più possibile gli aspetti “rigoristi” delle proibizioni ecclesiastiche [...] al fine di salvaguardare il concetto di onore aristocratico [...] dalle insidie di una molto cristiana ma anche troppo “democratica” mistica del perdono».⁸⁴

11. *Che cos'è la pace*

Il 26 maggio 2010 acerrimi nemici motociclisti organizzati in bande, i Bandidos e gli Angels, gruppi violenti nati da costole di reduci americani della guerra di Corea, firmano la pace davanti a un notaio nel paese in cui più hanno avuto

78 A. de La Roche, *L'arbitre charitable pour éviter les procez et les querelles, ou du moins pour les terminer promptement*, Parigi, 1668.

79 Broggio, *Pace, onore e giustizia nella trattatistica spagnola di età barocca*, in *Stringere le paci*, cit., p. 434.

80 *Ibidem*, p. 441.

81 Sul caso, leggasi di chi scrive il paragrafo «*Parcialidades*». *El enfrentamiento entre el duque de Terranova y el barón de Partanna in Bandolerismo, violencia y justicia*, cit.

82 J. A. Lozano, *Destierro y azote del libro del duelo*, Saragozza, 1640.

83 Broggio, *Pace, onore e giustizia*, cit., p. 442.

84 *Ibidem*, p. 464.

proseliti, la Germania.⁸⁵ Il luogo non è insignificante, poiché è lì che l'istituto giuridico della pace rimonta alle sue origini.⁸⁶ Neanche la circostanza che vede concludere l'atto con una vigorosa stretta di mano (alla presenza di decine e decine di giornalisti e fotoreporter) è casuale, giacché si tratta di un rituale, dal forte valore simbolico, diffuso in area tedesca e inglese. In antico regime, difatti, in quelle zone dell'Europa protestante il gesto è seguito da momenti conviviali che prevedono un drink o un toast.⁸⁷ In aree geografiche come quelle mediterranee, invece, il bacio sulle labbra o il tocco della mano sono le forme più ricorrenti di riconciliazione in pubblico. Il perdono dell'ingiuriato nei confronti dell'ingiurante avviene attraverso cerimonie spesso spettacolari. Nella Grecia salentina, a Soletto, le due fazioni nemiche si riconciliano stretti da una fune simboleggiante la schiavitù verso la Vergine Maria, per la quale condividono la comune devozione.

Ma cos'è precisamente la pace? Essa è la formalizzazione di una situazione che annuncia la cessazione delle ostilità fra due fazioni nemiche in lotta. L'istituto della rinuncia è distinto dalla pace, circoscrivendosi a due litiganti:⁸⁸ «è un atto cioè con il quale la parte lesa rinuncia a perseguire il reo; di solito, anche se questo non viene mai detto esplicitamente, a seguito di qualche forma di compenso». In Germania è conosciuto come *Unfehde*, la non-vendetta, poiché è una promessa su cauzione di un imputato affinché non renda privatamente la pariglia all'offensore.⁸⁹ Durante il XVI secolo l'*Unfehde* perde la sua funzione e viene combinata, fino ad essere sostituita, con l'esilio dalla città-stato. In Inghilterra la pace è ordinata dal magistrato a un suddito e questi è obbligato a mantenerla per un tempo stabilito. L'individuo giura di osservare un comportamento corretto ed è costretto a farlo tramite il pagamento di una «recognisance», una cauzione da incamerare nel caso si rompa la pace prima dei termini prefissati.⁹⁰ La società del mondo mediterraneo cristiano appare, al contrario, più svincolata dallo Stato e la persistenza della giustizia comunitaria nella sua autonomia sopravvive per almeno tutto il Settecento.

Pace e rinunce sono un monito anche per le magistrature le quali devono prendere atto dell'evoluzione positiva di una lite: saranno direttamente incidenti

85 E. Burchia, *Scoppia la pace tra gli Angels e i Bandidos*, in «Corriere della Sera», 27-05-2010.

86 Sulla pace dal punto di vista giuridico cfr. Bellabarba, *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, cit., pp. 189-213.

87 Carroll, *Peace-making in Early Modern Europe*, cit., p. 91.

88 Niccoli, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 1, 40, 1999, p. 237.

89 Ead., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali*, cit., p. 32.

90 Carroll, *Peace-making in Early Modern Europe*, cit., p. 87.

91 *Ibidem*.

sulle sorti di un eventuale processo in corso, determinando la sospensione immediata e la chiusura della vicenda giudiziaria, al massimo con una benedizione dell'autorità che, solo in via formale, accorda la grazia. La pace, inoltre, presuppone la soddisfazione delle offese patite dalle vittime principali: l'onore va riequilibrato.⁹² La compensazione o indennità da dare alla vittima solo alcune volte è proporzionale al danno causato⁹³ e dipende, tra gli altri fattori, dallo status degli imputati delle trattative. Ad adoperarsi con fervore per il raggiungimento della pace è un vasto settore di mediatori. Dai gesuiti mossi da missioni specifiche il cui spirito è insito nei propri codici⁹⁴ ai vicini che hanno carisma e potere nel quartiere, dai sacerdoti delle parrocchie rionali agli affini che rivestono un ruolo di anello congiungente tra due famiglie in lite. Inoltre, vanno sorgendo tutta una serie di magistrature laiche e confraternite pseudo-religiose la cui vocazione è «l'acquetar tutte le inimicitie, che per qualunque rissa, o con contentione nella Città succedono».⁹⁵ Della *Compagnia della Pace* di Palermo, confraternita sorta nel 1580 e riconosciuta dal re di Spagna, fanno parte i primi titoli del regno di Sicilia; alcuni di essi occupano cariche pubbliche e spesso hanno alle spalle un passato criminale. I confratelli pattugliano armati la città, sostituendosi di fatto all'autorità degli algeziri reali. La loro mediazione va oltre, allora, la negoziazione innocua e pacifica, essendo dei personaggi dalla presenza quantomeno ingombrante e intimidatoria.⁹⁶ In tutta Europa si sviluppano organizzazioni di tale natura. Anche a Bologna esiste un sodalizio simile a quello palermitano, da cui differisce per la mancanza di connotati religiosi e soprattutto per essere un'istituzione comunale, non privata. Il ché non è di poco conto. Nella seconda metà del XVII secolo, nella città felsinea rinasce una magistratura cittadina di origine medievale, l'*Assunteria delle Paci*, intenta a vigilare sulla conflittualità sociale, che spinge i cittadini a ricomporre le inimicizie.⁹⁷

92 Cfr. M. Cavina, *Pacificando Marte. Rovelli concettuali e resistenze etico consuetudinarie nella duellistica italiana d'età moderna*, in *Stringere la pace*, cit., pp. 35-42. Sul concetto di onore in Italia cfr. Hughes, *Politics of the Sword*, cit.; C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988; più in generale per l'area mediterranea, cfr. *Onore e storia nelle società mediterranee: atti del Seminario internazionale, città di Palermo, Arcidonna: Palermo, 3-5 dicembre 1987*, a cura di G. Fiume, Palermo, La luna, 1989;

93 La casistica è ampia, cfr. T. A. Mantecón Movellán, *La acción de justicia en la España Moderna: una justicia dialogada, para procurar paz*, in *Stringere la pace*, cit., pp. 346-359

94 Broggio, *I gesuiti come pacificatori in Età moderna: dalle guerre di frontiera nel Nuovo Mondo americano alle lotte fazionarie nell'Europa mediterranea*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 39, 2003, pp. 249-289.

95 *Costituzioni della compagnia di s. Maria della Consolazione. Detta della pace. Della città di Palermo. Riformate l'anno 1639*, Palermo, 1640.

96 Sulla *Compagnia della Pace* siciliana, cfr. di chi scrive «*Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis*» in *Bandolerismo, violencia y justicia*, cit.

97 Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali*, cit., pp. 113-123.

La pace, dunque, implica la reintegrazione sociale di soggetti molto spesso emarginati dalla comunità o espulsi dalle mura dell'*urbs*. L'esilio e la contumacia in tal caso vengono cancellati e il perdono comporta la riconciliazione della società tutta. Infatti, lo scontro, così come all'opposto la conciliazione, non è circoscritto mai ai soli contendenti, ma si estende ai gruppi imparentati e al resto della comunità «perché l'onore, come la vendetta, funzionano collettivamente».⁹⁸

Malgrado la vocazione consensuale e spontanea delle paci,⁹⁹ esse sovente sono simulate. Il carattere minaccioso dei mediatori o la forza straripante del gruppo dell'offensore che spingono per l'accordo, dimostrano l'insofferenza di un mondo violento nei confronti dell'ingerenza dello Stato. Quest'ultimo, per il Mediterraneo, è difficilmente definibile assoluto e monopolizzatore.

Non appellarsi sempre alla giustizia dello Stato non vuol dire essere ignoranti in tema di diritto. Le norme, reiterate continuamente, gridate per la strada, sono conosciute da tutti e anche i popolani entrano in familiarità con esse.¹⁰⁰ Viceversa, lo Stato non ignora i precetti comunitari, cercando, anzi, di positivamente il diritto non scritto. L'elemento antiautoritario del pluralismo forale contribuisce ancora a complicare il quadro e a creare una serie di livelli multipli che rendono il diritto «discontinuo e talvolta impotente»,¹⁰¹ mentre le paci private e le risoluzioni pacifiche dei conflitti sono applicabili in funzione di ciascun contesto e dell'estrazione cetuale degli attori.

Bibliografia:

- AA. VV., *Il banditismo meridionale alla fine del Cinquecento, Atti del IV Convegno Internazionale di storiografia lucana, Pietragalla 16-29 settembre 1974*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XLII, 1975
- Alessi G., *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla stagione dell'infragiustizia*, in «Storica», 39, 2009
- Álvarez Barrientos J., García Moutón P., *Bandolero y bandido. Ensayo de interpretación*, in «Revista de dialectología y tradiciones populares», 41, 1986
- Andujar Castillo F., *Sobre los orígenes del bandolerismo andaluz. Un proceso de 1638*, in *Violencia y conflictividad en el universo barroco*, a cura di J. J. Lozano Navarro e J. L. Castellano, Granada, Comares, 2010
- Angelozzi G., *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare*, in *Il concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, il Mulino, 1996
- Anonimo, *Comedia famosa: el vandido más honrado y que tuvo mejor fin*, Matheo Vicente Benet, Valencia, 1769

98 Lenman, Parker, *Peace-making in Early Modern Europe*, cit., p. 24.

99 Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali*, cit., p. 75.

100 M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. IX.

101 Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette*, cit., p. 114.

- Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Roma, Jouvence, 1986
- Banditisme et violence sociale dans les sociétés méditerranéennes: acte du colloque de Bastia, 27-29 mai 1993 organisé par le Centre d'études Corses (Université de Provence) et l'Association des Chercheurs en Sciences Humaines (Domainecorse)*, a cura di Ravis-Giordani G., Rovere A., s. l., La Marge, 1995
- Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, a cura di F. Manconi, Roma, Carocci, 2003
- Bailey V., *Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979*, in *Per lo studio della storia criminale*, a cura di E. Grendi, in «Quaderni storici», 44, 1980
- Bellabarba M., *La giustizia nell'Italia moderna (XVI-XVIII secolo)*, Roma-Bari, Laterza, 2008
- Bellabarba M., *Pace pubblica e pace privata: linguaggi e istituzioni processuali nell'Italia moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiker und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhof, A. Zorzi, Bologna – Berlino, il Mulino – Duncker & Humblot, 2001
- Blok A., *The Peasant and the brigand: social banditry reconsidered*, in «Comparative Studies in Society and History», 14, 1972
- Braudel, F. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1986
- Broggio P., *I gesuiti come pacificatori in Età moderna: dalle guerre di frontiera nel Nuovo Mondo americano alle lotte fazionarie nell'Europa mediterranea*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 39, 2003
- Burchia E., *Scoppia la pace tra gli Angels e i Bandidos*, in «Corriere della Sera.it», 27-05-2010
- Casey J., *Bandos y bandidos en la Valencia moderna*, in *Homenatge al doctor Sebastià García Martínez*, Valencia, Universitat de València, 1988
- Catalá Sanz J., Urzainqui Sánchez S., *Perfiles básicos del bandolerismo morisco valenciano: del desarme a la expulsión (1563-1609)*, in «Revista de historia moderna», 27, 2009
- Cavina M., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005
- Cavina M., *Il duello giudiziario d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Torino, Giappichelli, 2003
- Costituzioni della compagnia di s. Maria della Consolazione. Detta della pace. Della città di Palermo. Riformate l'anno 1639*, Palermo, 1640
- Diana R., *Le «brigandage» en Roya – Bevera entre 1799 et 1804*, in «Nice Historique», 55, 1974
- Donati C., *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, Laterza, 1988
- Editto del re christianissimo Luigi XIV contro gli duelli, e rincontri*, Bologna, 1672
- Fassanelli, *Vite al bando. Storie di cingari nella terraferma veneta alla fine del Cinquecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011
- Fiume G., *Le bande armate in Sicilia (1819-1849), violenza e organizzazione del potere*, Università di Palermo, Palermo, 1984
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1994

- Garcia Martínez, *Els fonaments del País Valencià modern*, Barcelona, Concret, 1968
- Gaudioso F., *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel regno di Napoli in età moderna*, Congedo, Galatina, 2006
- Gaudioso F., *Il banditismo nel Mezzogiorno tra punizione e perdono*, Congedo, Galatina, 2003
- Gaudioso F., *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 5, 2005
- Gelli J., *Duelli celebri*, Milano, Hoepli, 1928
- Gessi B., *La spada di honore. Libro primo. Delle osservazioni cavalesche del senator Berlingiero Gessi*, Bologna, 1671
- Giuffrida A., *La giustizia nel medioevo siciliano*, Palermo, Manfredi, 1975
- Guia Marín Ll., *Dona, honor i bandolerisme: els "desordres" de l'Almirall d'Aragó en la València del segle XVII*, in «Estudis», 28, 2002
- Guia Marín Ll., *Entre València i Nàpols. Un famós bandoler valencià del segle XVII: El Guapo de Benimaclet*, in *El bandolerisme de la corona d'aragó a l'època moderna*, Barcellona, Galerada, 2012 (in corso di pubblicazione)
- Guillaume-Alonso A., *Du banditisme au bandit: quelques reflexions en guise de synthèse*, in *El bandolero y su imàgen en el siglo de oro – Le bandite et son image au siècle d'or*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1989
- Hobsbawm E. J., *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino, 2002
- Hobsbawm E. J., *Banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino, 2002
- Hughes S., *Politics of the Sword: Dueling, Honor and Masculinity in Modern Italy*, Columbus, Ohio State University, 2007
- Koenigsberger H. G., *L'esercizio dell'impero*, Palermo, Sellerio, 1997
- Lacché L., *Latrocinium: giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988
- La Roche A. de, *L'arbitre charitable pour éviter les procez et les querelles, ou du moins pour les terminer promptement*, Parigi, 1668
- Lenman B., Parker G., *The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe*, in *Crime and the law, The Social History of Crime in Western Europe since 1500*, a cura di V. A. C. Gatrell, B. Lenman, G. Parker, Londra, Europa Publications, 1980
- Lepori M., *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*, Roma, Viella, 2010
- L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon, EUD, 1996
- Lozano J. A., *Destierro y azote del libro del duelo*, Saragozza, 1640
- Macone R. detto Corso, *Delle private rappacificazioni*, Correggio, 1555
- Niccoli O., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2009
- Niccoli O., *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 1, 40, 1999
- Onore e storia nelle società mediterranee: atti del Seminario internazionale, città di Palermo, Arcidonna: Palermo, 3-5 dicembre 1987*, a cura di G. Fiume, Palermo, La Luna, 1989

- Padoa-Schioppa A., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del convegno di Varenna, 12-15 giugno 1979, Milano, Giuffrè, 1980
- Pouvoir local et factions*, a cura di G. Delille, in *Mélanges de l'École française de Rome, Italie et Méditerranée*, 116, 2, 2004
- Pomara Saverino B., *Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca*, Madrid, Bornova, 2011
- Raggio O., *Faide e Parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990
- Rousseaux X., *Dalle città medievali agli stati nazionali: rassegna sulla storia della criminalità e della giustizia penale in Europa (1350-1850)*, in *Criminalità, giustizia penale e ordine pubblico nell'Europa moderna*, a cura di L. Cajani, Milano, Unicopli, 1997
- Sciuti Russi, *Sicilia: nobleza, magistratura, Inquisición y parlamentos*, in *La monarquía de Felipe III: Los Reinos*, a cura di J. Martínez Millán e M. A. Visceglia, Madrid, Fundación Mapfre, 2008, vol. IV
- Sbriccoli M., *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 2, 1988
- Sbriccoli M., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna. Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiker und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhof, A. Zorzi, Bologna – Berlino, il Mulino – Duncker & Humblot, 2001
- Scirocco A., *Banditismo e repressione in Europa nell'età moderna*, in *Fra storia e storiografia: scritti in onore di Pasquale Villani*, a cura di P. Macrì – A. Massafra, Bologna, Il Mulino, 1994
- Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio e M.P. Paoli, Roma, Viella, 2011
- Torres Sans X., *Bandolerisme catalan et protestantisme français (XVIe – XVIIesiecle). Image et réalité*, in *Tolérance et solidarités dans les pays pyrénéens, Actes du colloque tenu à Foix les 18-19-20 Septembre 1998*, a cura di C. Pailhès e P. De Robert, Foix, Archives départementales de l'Ariège - Conseil Général de l'Ariège
- Torres Sans X., *El bandolerismo mediterráneo: una visión comparativa (siglos XVI-XVII)*, in *Felipe II y el Mediterráneo*, a cura di E. Belenguer Cebriá, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999
- Torres Sans X., *Els bandolers (s. XVI-XVII)*, Vic, Eumo, 1991
- Torres Sans X., *Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640)*, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i Quaderns Crema (coedizione), 1993
- Villari R., *Rebeldes y reformadores del siglo XVI al XVIII*, Barcelona, Serval, 1981 (ed. italiana *Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo*, Roma, Editori riuniti, 1979)
- Vincent B., *El bandolerismo morisco en Andalucía (siglo XVI)*, in «Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo», 4, 1981

Wilson S., *Feuding, conflict and banditry in Nineteenth-century Corsica*, Cambridge, C.U.P, 1988

P. Xamena i Fiol, *El problema dels bandejats a Mallorca*, Mallorca, Manacor, 1990

Bruno Pomara Saverino (Palermo, 1984) è dottorando presso il dipartimento di Storia Moderna dell'Universitat de València (*investigador en formació V Segles - Atracció de Talents*) e la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Nel 2010 viene insignito a Granada del premio Giovani Ricercatori (*Jóvenes Investigadores*), istituito dalla Fondazione Spagnola di Storia Moderna (FEHM). Nel febbraio 2011 è riconosciuto dalla rivista «Campus», mensile di tematiche universitarie e formazione, tra “I nuovi 100 talenti italiani del 2011” e tra i migliori dieci del settore “Ricerca”. Autore di saggi di storia sociale e microstoria, è in uscita il suo primo libro *Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca*, Madrid, Bornova. Attualmente le sue attenzioni per la ricerca si sono spostate verso l'argomento delle schiavitù mediterranee d'età moderna.